

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 4735 del 07/05/2013

Proposta: DPG/2013/5316 del 06/05/2013

Struttura proponente: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Oggetto: LIMITAZIONE PARZIALE DI ALCUNI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, PRESENTATI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ENTRO IL 31/10/2012, AI SENSI DEL PRONTUARIO APPROVATO CON D.P.C.M. 4 NOVEMBRE 2009.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI

Firmatario: MAURA FORNI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 07/05/2013

**SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SOCIO
EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI
SERVIZI
IL RESPONSABILE**

Visti:

- la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 20 ottobre 2003 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;
- la prima intesa tra l'Ufficio Nazionale per il servizio civile e le Regioni/Province autonome, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006, per l'attuazione condivisa dell'entrata in vigore integrale del D.Lgs.77 del 2002;
- la deliberazione di giunta regionale n. 132/2006 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito l'albo degli enti di servizio civile della Regione Emilia-Romagna e si è stabilito che la conclusione dei procedimenti inerenti il servizio civile debba avvenire con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio regionale competente, quale responsabile dello specifico procedimento amministrativo, entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza, in conformità al D.P.C.M. 142/2010, fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni previste, rispettivamente, ai sensi dell'art.2, comma 7, e dell'art. 10 bis della L.241/90 e successive modificazioni;

- la determinazione 4 aprile 2006 del Direttore Generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, relativa a: "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";
- la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile del 17 giugno 2009, concernente: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";
- il D.P.C.M. 4 novembre 2009 con il quale è stato approvato il: "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";
- l'avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 18 luglio 2012 con il quale sono stati fissati i termini di presentazione dei progetti di servizio civile nazionale dal 1 settembre 2012 al 31 ottobre 2012;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1265/2012 con la quale sono stati introdotti dei criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di Servizio civile nazionale, come previsto dal suddetto D.P.C.M. 4 novembre 2009;
- Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n.1057/2006, n.1663/2006, n.2416/2008 e successive modifiche, n.1377/2010, n.1511/2011, n. 57/2012;
- Considerato che dall'esame di una parte dei progetti di servizio civile presentati, di cui all'elenco allegato parte integrante del presente atto, emerge che gli stessi, pur essendo stati valutati positivamente, presentano elementi in contrasto con la normativa in materia;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

- 1 le limitazioni nelle previsioni dei progetti di servizio civile nazionale, positivamente valutati, così come riportate nell'allegato parte integrante della presente determinazione;
- 2 di comunicare quanto disposto con la presente determinazione agli enti interessati;
- 3 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/71, come modificata dalla legge n. 205/2000 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/71, come modificato dalla legge n. 205/2000.

Maura Forni